

29 novembre 2023

Egredi Signori,

Gequity S.p.A. (di seguito, “**Gequity**” o la “**Società**” o l’ “**Emittente**”) con la presente nota (di seguito, la “**Nota**”) intende illustrare l’informativa integrativa ed aggiornata che fornirà in occasione dell’Assemblea Straordinaria convocata per il giorno 30 Novembre 2023.

Signori Azionisti,

su proposta del Consiglio di Amministrazione di Gequity S.p.A. (“**Gequity**” o la “**Società**” o l’ “**Emittente**”) siete chiamati nell’Assemblea Straordinaria prevista in unica convocazione per il 30 novembre 2023, ad esprimere il Vostro voto in merito, *inter alia*. al seguente punto all’ordine del giorno che pone in attuazione le previsioni dell’Accordo di Investimento sottoscritto il 30 marzo 2023 da Ubilot S.r.l. (“**Ubilot**”), Believe S.r.l. (“**Believe**”) e Gequity S.p.A. e già comunicato al mercato, tramite comunicato stampa, in data 30 marzo 2023 (l’ “**Accordo di Investimento**”):

- Aumento di capitale sociale con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 4, primo periodo, cod. civ., per euro 11.500.000, comprensivi di eventuale sovrapprezzo, da eseguirsi in forma inscindibile mediante emissione di nuove azioni ordinarie ad un prezzo unitario da individuarsi in base al criterio definito dall’assemblea, aventi godimento regolare, riservato in sottoscrizione a Ubilot S.r.l. e da liberarsi mediante conferimento della partecipazione totalitaria in una costituenda Newco che sarà a sua volta beneficiaria di conferimento del ramo di azienda di Ubilot definito nell’Accordo di Investimento e descritto nel seguito della presente relazione illustrativa, e aumento di capitale sociale a pagamento con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 5, cod. civ., per euro 1.663.185,03, comprensivi di eventuale sovrapprezzo, da eseguirsi in forma inscindibile mediante emissione di nuove azioni ordinarie ad un prezzo unitario da individuarsi in base al criterio definito dall’assemblea, aventi godimento regolare, riservato in sottoscrizione rispettivamente, per Euro 1.350.000 a Believe S.r.l. e per Euro 313.185,03 ai precedenti Amministratori della Società e da liberarsi rispettivamente mediante utilizzo della riserva costituita da Believe S.r.l. “in conto futuri aumenti di capitale”, ed in tale senso targata a favore di Believe S.r.l. medesima, e compensazione parziale dei crediti residui vantati dagli Amministratori della Società verso la Società stessa, così come previsto nell’Accordo di Investimento; conseguente modifica dell’art. 5 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Le citate operazioni di aumento di capitale sono proposte in via congiunta, perché tra loro connesse, e individuate come gli “**Aumenti di Capitale**”.

Prima di entrare nelle descrizioni dei punti che seguono, si elencano, sinteticamente, i principali passaggi dell'operazione che dovrebbero consentire l'ingresso di Ubilot nel capitale dell'Emittente e la dismissione del *Ramo Education*:

- 30 novembre 2023 assemblea per l'approvazione degli Aumenti di Capitale riservati ad Ubilot, Believe e agli ex Amministratori in esecuzione delle previsioni dell'Accordo di Investimento e finalizzati (i) al conferimento da parte di Ubilot della partecipazione in Newco BestBe, (ii) alla sottoscrizione dell'aumento di capitale riservato a Believe mediante utilizzo della riserva in conto futuro aumento di capitale e (iii) alla compensazione parziale dei crediti residui vantati dagli Amministratori della Società;
- entro la data del 5 dicembre 2023 Ubilot e Believe discuteranno in buona fede per addivenire ad una valutazione delle Partecipazioni HRD (*Ramo Education*);
- entro il 10 dicembre 2023 approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente del nuovo piano industriale e finanziario;
- entro il 15 dicembre 2023 definizione da parte del Consiglio di Amministrazione del prezzo di emissione delle nuove azioni;
- entro il 31 dicembre 2023 completamento degli Aumenti di Capitale;
- entro 5 giorni dall'avveramento dell'ultima condizione sospensiva, Ubilot potrà comunicare l'intenzione di esercitare l'opzione di acquisto della partecipazione detenuta da Believe nell'Emittente;
- entro il 31 gennaio 2024, primo versamento in acconto prezzo da parte di Believe come da Accordo Modificativo;
- entro il 28 febbraio 2024, secondo versamento in acconto prezzo da parte di Believe come da Accordo Modificativo;
- in assenza di esercizio dell'opzione Ubilot, dovranno essere verificate le condizioni per la cessione della partecipazione HRD come da Accordo Modificativo.

La presente nota (“**Nota Informativa**”) è stata quindi predisposta al fine di fornire ulteriori informazioni aggiornate, integrative e di chiarimento propedeutiche all'assunzione della delibera assembleare, con particolare riferimento ai seguenti argomenti:

- A. Informazioni in merito alla situazione finanziaria a breve termine del Gruppo;
- B. L'esenzione dall'obbligo di promuovere l'OPA ai sensi dell'articolo 106, comma 5, lettera a) del TUF e dell'articolo 49, comma 1, lettera b) numero 3) del Regolamento Emittenti;
- C. L'Opzione Ubilot e la cessione delle Partecipazioni HRD;
- D. Fondo Margot;
- E. L'impegno Ubilot;
- F. Effetto diluitivo derivante dall'Aumento di Capitale;
- G. Prestito Obbligazionario Convertibile;
- H. Generazione dei ricavi della Newco.

A - INFORMAZIONI IN MERITO ALLA SITUAZIONE FINANZIARIA A BREVE TERMINE DEL GRUPPO

Si rileva preliminarmente ai fini della presente nota informativa che, come indicato nella relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2023, i nuovi Amministratori - nominati dall'Assemblea degli Azionisti del 20 luglio 2023, in considerazione delle prospettive previste nell'accordo di investimento sottoscritto in data 31 marzo 2023 da Believe, Ubilot e Gequity (“**Accordo di Investimento**”), che prevede la cessione delle società controllate operanti nel *Ramo Education* - ritengono che il *Ramo Education*, alla luce del citato Accordo di Investimento, non risulti più strategico per l'Emittente. Conseguentemente il business plan, comunicato al mercato ed approvato in data 9 giugno 2023, nella relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2023, è stato dichiarato dagli Amministratori come non più valido.

Si evidenzia che non è stato ancora approvato il Nuovo Business Plan contenente gli obiettivi reddituali e finanziari del Gruppo nella composizione che avrà ad esito degli Aumenti di Capitale e che, pertanto, allo stato, non è disponibile una stima affidabile del fabbisogno finanziario del Gruppo Gequity post Aumenti di Capitale riferita ai 12 mesi successivi alla data dell'assemblea.

Ai fini di una migliore comprensione della ricorrenza della continuità aziendale nell'orizzonte temporale di dodici mesi dalla data della presente Nota Informativa, il Gruppo Gequity, qualora continuerebbe ad operare nel solo *Ramo Education*, avrebbe un fabbisogno di cassa di Euro 3,3 milioni.

A fronte del menzionato fabbisogno, si contrapporrebbero, nell'eventualità che l'operazione di ingresso di Ubilot nel capitale dell'Emittente non avesse buon esito, per complessivi circa Euro 0,7 milioni, i seguenti flussi di cassa di copertura del fabbisogno, derivanti da:

- (i) flusso di cassa pari a Euro 190 migliaia derivante dall'impegno irrevocabile di Believe, assunto nell'Accordo di Investimento;
- (ii) flusso di cassa pari ad Euro 150 migliaia derivante dalla gestione operativa del *Ramo Education* nell'arco dei prossimi dodici mesi;
- (iii) flusso di cassa pari ad Euro 320 migliaia derivante dalla liquidazione del Fondo Margot.

Il fabbisogno di cassa residuo non coperto dalle fonti di finanziamento ammonterebbe a Euro 2,6 milioni e dovrebbe essere coperto da rinegoziazioni di scadenze di pagamento di debiti scadenti nel corso dei prossimi dodici mesi, di cui Euro 1,1 milioni verso gli Ex Amministratori del Gruppo ed Euro 1,5 milioni verso altri fornitori, tra cui gli advisor impegnati nella transazione non finalizzata, e altri finanziatori. In caso di esito non positivo di tali rinegoziazioni, il Gruppo dovrebbe accedere alla procedura di composizione negoziata della Crisi di Impresa.

Si rimanda alla sezione C ed E del presente documento per ulteriore informativa in merito.

B- L'ESENZIONE DALL'OBBLIGO DI PROMUOVERE L'OPA AI SENSI DELL'ARTICOLO 106, COMMA 5, LETTERA A) DEL TUF E DELL'ARTICOLO 49, COMMA 1, LETTERA B) NUMERO 3) DEL REGOLAMENTO EMITTENTI

Si segnala, che, ad esito degli Aumenti di Capitale e a seguito dell'esecuzione degli impegni assunti con l'Accordo di Investimento, non è possibile escludere che Ubilot venga a detenere, individualmente, una partecipazione rilevante ai fini della normativa in materia di OPA ai sensi dell'articolo 106 TUF, con conseguente obbligo in capo allo stesso di promuovere l'OPA nei confronti di tutti i possessori delle azioni e sulla totalità dei titoli ammessi alla negoziazione sul mercato regolamentato in loro possesso. Tuttavia, la Società ritiene sussistente l'esenzione dall'obbligo di promuovere l'OPA ai sensi dell'articolo 106, comma 5, lettera a) del TUF e dell'articolo 49, comma 1, lettera b) numero 3) del Regolamento Emittenti. A tal proposito, l'operazione dovrà essere approvata senza il voto contrario della maggioranza dei soci, diversi dall'acquirente e dai soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di maggioranza anche relativa purché superiore al 10%. Per tale ragione, Ubilot e Believe hanno sottoscritto in data 18 ottobre 2023 un impegno in forza del quale Believe si impegna a non aderire alla, e a non conferire, in tutto o in parte, le azioni Gequity dalla stessa detenute nella eventuale OPA che Ubilot fosse obbligata a promuovere.

A tal proposito, l'Emittente intende effettivamente avvalersi della possibilità di cui all'articolo 49, comma 1, lettera b), numero 3) (i), del Regolamento Consob 11971 del 1999, il quale prevede che l'acquisto di azioni con diritto di voto di una società quotata oltre le soglie rilevanti di cui all'articolo 106 del Testo Unico non comporti l'obbligo di offerta se compiuto – tra le varie ipotesi disciplinate – in presenza di una situazione di crisi, non riconducibile a una delle fattispecie descritte ai numeri 1) e 2) del predetto comma 1 lettera b del citato articolo 49, purché, qualora l'operazione sia di competenza dell'assemblea anche ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, numero 5, del codice civile, la relativa delibera, fermo quanto previsto dagli articoli 2368, 2369 e 2373 del codice civile, sia approvata, senza il voto contrario della maggioranza dei soci presenti in assemblea, diversi dall'acquirente, dal socio o dai soci che detengono, anche congiuntamente, la partecipazione di maggioranza anche relativa purché superiore al 10 per cento (l'“Esenzione”).

A giudizio dell'Emittente, nell'operazione *de qua* è possibile ravvisare tutti i presupposti richiesti dalla sopra richiamata previsione regolamentare ai fini della applicabilità dell'Esenzione. Infatti:

- lo stato di crisi della Società – nei fatti già di assoluta evidenza – è attestato dai fabbisogni che emergono dai piani finanziari e che sono coperti dalle garanzie rilasciate da Ubilot e dall'acconto che Believe si è impegnata a versare a Gequity (di cui al punto C) al fine di garantire la continuità aziendale nonché il buon esito dell'operazione;
- la ricapitalizzazione della Società sarà realizzata attraverso gli Aumenti di Capitale che consentiranno alla Società stessa di riequilibrare la propria situazione patrimoniale e di intraprendere la nuova attività con prospettive reddituali future di maggiore interesse di quelle connesse al ramo Education che non viene considerato più strategico.

Per quanto sopra esposto, l'Emittente, in data 23 ottobre 2023 ha trasmesso a Consob una nota informativa con la quale ha presentato all'Autorità di Vigilanza le ragioni sottostanti l'applicabilità dell'esenzione OPA. Alla data della presente Nota Informativa la Commissione non si è ancora espressa.

Nell'Accordo di Investimento è previsto che l'esenzione OPA non è condizione sospensiva alla prosecuzione dell'operazione. Purtuttavia, l'Emittente non ha ancora note le conseguenze di un'eventuale votazione avversa all'esenzione.

C- L'OPZIONE UBILOT E LA CESSIONE DELLE PARTECIPAZIONI HRD

Ai sensi dell'Accordo di Investimento e del successivo accordo modificativo dell'Accordo di Investimento, sottoscritto fra l'Emittente, Believe e Ubilot in data 23 ottobre 2023 (l'”**Accordo Modificativo**”), Believe ha concesso a Ubilot l'opzione ad acquistare per sé o per soggetto da nominare (e nel caso in cui Ubilot eserciti tale diritto di opzione, Believe sarà obbligata a vendere) la propria partecipazione in Gequity libera da ogni vincolo a favore di Ubilot, o soggetto da quest'ultima indicato, a fronte del pagamento di un corrispettivo pari al valore di mercato di HRD Training Group S.r.l. (“**HRD**”) e RR Brand S.r.l. (“**RR Brand**” e congiuntamente a HRD “**Partecipazioni HRD**”) (l'”**Opzione Ubilot**”).

Inoltre, la Società cederà le sue Partecipazioni HRD a favore di Believe, a fronte del pagamento di un corrispettivo pari al valore di mercato di HRD e RR Brand determinato come il prezzo di mercato che un terzo indipendente pagherebbe per l'acquisto dell'intero capitale sociale delle società HRD e RR Brand (supportato da una *fairness opinion* rilasciata da un terzo indipendente) ovvero, qualora le parti non riuscissero a raggiungere un accordo, come il prezzo determinato da esperto contabile indipendente selezionato di comune accordo ovvero dal Presidente del Tribunale di Milano (il “**Valore di Mercato HRD**”). La cessione delle Partecipazioni HRD non costituisce una condizione dell'Accordo di Investimento.

L'Accordo Modificativo prevede che qualora Ubilot non eserciti, per sé o per altri, l'Opzione Ubilot, e subordinatamente a (a) la determinazione del Valore di Mercato HRD, e (b) un controvalore ufficiale di chiusura della partecipazione di Believe in Gequity (“**Partecipazione Believe**”) del primo giorno disponibile di borsa aperta successivo al posteriore tra la data di avvio delle negoziazioni delle azioni Gequity e il mancato esercizio della – o la dichiarazione di non voler esercitare la – Opzione Ubilot non inferiore al 51% del Valore di Mercato HRD, Believe si impegni ad acquistare, e Gequity si impegni a vendere le Partecipazioni HRD, libere da ogni vincolo, ciascuna corrispondente al rapporto tra il controvalore di mercato della Partecipazione Believe e il Valore di Mercato HRD, a fronte del pagamento di un corrispettivo pari al controvalore di mercato della Partecipazione Believe.

Le Parti hanno espressamente riconosciuto che le Partecipazioni HRD dovranno essere cedute almeno per una quota pari al 51% del capitale sociale delle stesse e, pertanto, in nessun caso Believe sarà obbligata ad acquistare una quota inferiore al 51% della partecipazione né ad acquistare qualsivoglia quota del capitale sociale di HRD e RR Brand, laddove il controvalore della Partecipazione Believe fosse inferiore al 51% del Valore di Mercato HRD.

Qualora, invece, il controvalore ufficiale di chiusura della Partecipazione Believe del primo giorno disponibile di borsa aperta successivo al posteriore tra la data di avvio delle negoziazioni delle azioni Gequity e il mancato esercizio della – o la dichiarazione di non voler esercitare la – Opzione Ubilot sia inferiore al 51% del Valore di Mercato HRD, Believe ha il diritto di acquistare, e, in caso di esercizio la Società si impegna a vendere, entro il 75° giorno dalla scadenza del termine entro il quale Ubilot potrà comunicare a Believe e alla Società, la propria intenzione di esercitare l’Opzione Ubilot, le Partecipazioni HRD, da determinarsi, e in ogni caso non inferiori al 51% del capitale sociale di HRD e di RR Brand, libere da ogni vincolo, a fronte del pagamento del relativo corrispettivo per cassa.

In ciascun caso, Believe si impegna a vendere parte della Partecipazione Believe sul mercato e a versare alla Società quanto ricavato da tali vendite alle date del 31 gennaio 2024 e del 28 febbraio 2024, in ogni caso entro massimi complessivi Euro 1.100.000, come acconto sul prezzo di acquisto delle Partecipazioni HRD (l’”**Acconto**”). Resta inteso tra le Parti e la Società che qualora Ubilot non dovesse esercitare l’Opzione Ubilot e/o non si dovesse perfezionare la cessione delle Partecipazioni HRD, l’Acconto dovrà essere restituito a Believe entro i trenta giorni di calendario successivi al 1° gennaio 2025.

L’interesse sociale per Gequity nella cessione del *Ramo Education* risiede nel fatto di poter reperire delle risorse finanziarie che possono essere destinate al riequilibrio finanziario del Gruppo e a sostenere l’espansione della Newco Bestbe che si trova in una fase di *start up*.

Ai sensi di un ulteriore accordo modificativo dell’Accordo di Investimento, sottoscritto fra l’Emittente, Believe e Ubilot in data 27 novembre 2023, Believe, Ubilot e l’Emittente, al fine di fornire maggiori informazioni al mercato, hanno convenuto di addivenire ad una valutazione delle Partecipazioni HRD entro la data del 5 dicembre 2023.

Per completezza delle informazioni di cui sopra, si precisa che la Partecipazione Believe non ha ad oggetto le azioni Gequity di cui Believe sarà titolare per effetto della sottoscrizione dell’aumento di capitale ad essa riservato.

Nel caso di mancato perfezionamento della cessione delle Partecipazioni HRD, e mancato perfezionamento dell’Accordo di Investimento, l’Emittente continuerebbe a detenere le Partecipazioni HRD la cui redditività e capacità di generare disponibilità liquide non è tale da consentire la copertura dei fabbisogni dell’Emittente, che, non avendo altre partecipazioni e, quindi, altri proventi, si troverebbe costretto a dover chiedere l’accesso alla procedura di composizione negoziale della Crisi d’Impresa.

D - FONDO MARGOT

Il regolamento del Fondo Margot prevede che la Società di Gestione abbia facoltà, entro sei mesi dalla scadenza, di prorogare la durata dello stesso fino ad un massimo di ulteriori cinque anni, previa approvazione dell’Assemblea della

Società di Gestione. Alla data del 31 dicembre 2022 non è pervenuta alcuna richiesta di proroga da parte della Società di Gestione, con la conseguente decadenza di tale facoltà.

In data 21 settembre 2022, la Società di Gestione comunicò di aver dato avvio al processo di liquidazione del Fondo Margot, conferendo mandato ad un advisor specializzato al fine di individuare possibili investitori interessati all'acquisto degli immobili presenti nel Fondo Margot. In particolare, è stato conferito mandato a CBRE per un'operazione di vendita degli immobili affittati ad ENEL. Per quanto concerne l'immobile sito in Roma – Via della Marrana, è pervenuta una manifestazione di interesse da un primario operatore, a valori in linea con il valore di mercato, a cui è seguita una fase di due diligence (ancora in corso alla data della presente informativa).

Pertanto, in considerazione dell'aspettativa di liquidare entro l'anno il portafoglio del Fondo Margot, è stata mantenuta l'impostazione di apportare una specifica rettifica di valore delle quote del Fondo Margot per tenere conto dei disallineamenti di valore rispetto al NAV che usualmente si realizzano al momento della liquidazione di un fondo immobiliare.

In data 8 giugno 2023, la Società di Gestione ha comunicato a Gequity che gli asset gestiti dal Fondo Margot potrebbero essere ceduti secondo un meccanismo di vendita con prezzi minimi tali da garantire il rimborso dei debiti finanziari, fiscali ed ordinari del Fondo Margot stesso. Ciò deriva dalla sopraggiunta scadenza del finanziamento principale del Fondo Margot e dalla mancata concessione da parte degli istituti di credito finanziatori di qualsiasi tipologia di proroga della regolazione dei finanziamenti stessi oltre il 30 settembre 2023, così come definito tra gli istituti stessi e la Società di Gestione in data 22 maggio 2023.

In data 17 novembre 2023, l'Advisory Committee della Società di Gestione si è riunito per deliberare sulle offerte d'acquisto pervenute nei confronti degli asset del Fondo Margot. Si rileva, innanzitutto, che, in data 7 novembre 2023, è pervenuta un'offerta irrevocabile di acquisto avente ad oggetto gli asset siti in Biella, Beinasco (TO) e Savona, concessi in locazione ad Enel Italia S.p.A., per un prezzo di offerta pari a complessivi Euro 16.500.000. In data 13 novembre 2023, l'offerta, che prevede un termine per l'accettazione di 30 giorni e per la sottoscrizione del contratto definitivo entro il 31 dicembre 2023, ha ricevuto parere favorevole da parte dell'esperto indipendente della Società di Gestione. L'operazione non è sottoposta ad alcuna condizione sospensiva o successiva. L'Advisory Committee ha espresso parere favorevole; tuttavia, si segnala che l'operazione si configura in conflitto di interessi in quanto la proposta proviene da Sparim S.p.A., quotista del Fondo Margot, per tale ragione il comitato consultivo della Società di Gestione è tenuto ad esprimere il proprio parere vincolante e l'operazione sarà oggetto di delibera del prossimo Consiglio di Amministrazione della stessa.

In seconda battuta, l'Advisory Committee ha rilevato che, in data 13 novembre 2023, è pervenuta da parte di Gequity un'offerta irrevocabile di acquisto avente ad oggetto l'asset sito in Roma per un prezzo di offerta pari a complessivi Euro 1.000.000. L'offerta, il cui termine è il 31 gennaio 2024, è condizionata all'ottenimento di un finanziamento da parte del proponente. L'Advisory Committee ha espresso parere favorevole; tuttavia, si segnala che anche tale operazione si configura in conflitto di interessi in quanto la proposta proviene da Gequity, quotista del Fondo Margot,

e pertanto, anche in tale caso, sarà necessario il parere vincolante del comitato consultivo della Società di Gestione nonché la delibera del Consiglio di Amministrazione.

Nel caso in cui dovessero essere accettate, avendo ricevuto parere positivo del comitato consultivo e con relativa delibera dal Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione, gli importi ricevuti dal Fondo Margot a titolo di prezzo d'acquisto degli asset sopra richiamati, confluiranno nel piano di liquidazione che verrà predisposto non appena aperta la procedura di liquidazione del Fondo Margot. Il piano di liquidazione illustrerà con precisione le modalità di utilizzo della liquidità del Fondo Margot.

Con riferimento agli *asset* relativi al Fondo Margot, l'Emittente ne ipotizza la dismissione complessiva nel mese di marzo 2024, per un valore di Euro 320 migliaia (ipotizzando accettate le 2 offerte di Sparim S.p.A. e dell'Emittente), che implicherà una svalutazione del relativo asset di Euro 727 migliaia rispetto al valore contabile rappresentato nella relazione finanziaria consolidata al 30 giugno 2023.

E - L'IMPEGNO UBILOT

In data 14 settembre 2023 il Consiglio di Amministrazione ha ricevuto l'ulteriore Impegno Ubilot (ulteriore rispetto a quello di Euro 600 migliaia di cui all'Accordo di Investimento), per l'importo massimo di Euro 900 migliaia a supporto delle esigenze di liquidità dei prossimi 12 mesi, definiti nel Piano di Cassa approvato in data 14 settembre 2023 per le finalità di valutazione della ricorrenza del presupposto della continuità aziendale, e quindi con riferimento alle esigenze dell'Emittente ancora esercente il ramo Education non essendosi perfezionato alla data di approvazione della relazione finanziaria semestrale 2023 il conferimento di BestBe S.r.l..

L'Impegno Ubilot è sospensivamente condizionato (i) all'approvazione, da parte dell'Assemblea Straordinaria dei soci, del conferimento di una delega al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, ad aumentare il capitale sociale, a pagamento, per un importo massimo di Euro 35 milioni, e (ii) alla conclusione del processo di quotazione delle Azioni di Nuova Emissione rivenienti dagli Aumenti di Capitale entro il 31 dicembre 2023. L'Impegno Ubilot è, altresì, risolutivamente condizionato al fatto che vengano riservate a verbale, minacciate per iscritto, annunciate o promosse azioni di impugnativa sulle delibere relative agli Aumenti di Capitale e al conferimento al Consiglio di Amministrazione della delega di aumento di capitale.

L'Impegno Ubilot è efficace sino alla sottoscrizione di un contratto di Prestito Obbligazionario Convertibile, con qualsiasi investitore istituzionale, e, comunque, non oltre il 30 settembre 2024.

Al riguardo, si segnala che, in data 23 ottobre 2023, la Società ha comunicato di aver deliberato la sottoscrizione dell'accordo di emissione con l'investitore istituzionale Alpha Blue Ocean ("ABO") che, tramite la società controllata denominata Global Corporate Finance Opportunities 23, società di investimento avente sede legale nelle isole

Cayman, prevede l'impegno di ABO a sottoscrivere nel corso dei 60 (sessanta) mesi successivi alla data di esecuzione dell'accordo, n. 59 (cinquantanove) tranches, a seguito di specifiche richieste di sottoscrizione formulate da Gequity, di obbligazioni convertibili in azioni cum warrant per un controvalore complessivo pari a Euro 6.000.000 (sei milioni) con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., in quanto destinati ad un investitore professionale estero, e per il connesso aumento di capitale sociale ai sensi dell'art. 2420-bis, comma 2, cod. civ., in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ..

Si segnala che la proposta da parte di ABO a sottoscrivere e convertire il prestito obbligazionario, risulta condizionata ad alcuni fatti ed eventi che si ritengono ragionevolmente realizzabili pur nell'incertezza tipica della realizzazione di qualsiasi evento futuro. Si segnala che l'esecuzione del prestito obbligazionario convertibile sottoscritto con ABO è da intendersi come una misura necessaria per operare nel presupposto della continuità aziendale laddove non fosse perfezionata la cessione del segmento "education".

Nel momento in cui il contratto inerente il prestito obbligazionario convertibile dovesse acquisire efficacia, l'Impegno Ubilot di Euro 900 migliaia verrà meno senza necessità di ulteriore formalità alcuna.

F - EFFETTO DILUITIVO DERIVANTE DALL'AUMENTO DI CAPITALE

Alla data della presente relazione non è calcolabile l'effetto diluitivo degli Aumenti di Capitale.

Applicando il criterio delle quotazioni di Borsa, a titolo meramente indicativo, avuto riguardo al prezzo ufficiale di Borsa, alla data della presente relazione, a seguito della sottoscrizione dell'Aumento di Capitale in natura tramite conferimento della Newco da parte di Ubilot, nonché degli aumenti di capitale da liberarsi mediante compensazione dei crediti Believe e precedenti Amministratori, il socio Ubilot S.r.l., per effetto del conferimento, e il socio Believe S.r.l., per effetto della compensazione, oltre ai precedenti Amministratori e ad altri azionisti, rappresenterebbero rispettivamente il 55,476% circa, il 32,590% e il 4,273% circa del capitale sociale.

Azionisti	Ante aumento di capitale		Aumento di capitale		Post aumento di capitale	
	N. azioni	% diritto voto	N. azioni	% diritto voto	N. azioni	% diritto voto
Believe S.r.l.	364.266.969	71,443%	90.968.781	10,256%	455.235.750	32,590%
Ubilot S.r.l.	0	0,000%	774.919.247	87,365%	774.919.247	55,476%
Altri azionisti	38.590.173	7,569%	21.103.748	2,379%	59.693.921	4,273%
Mercato	107.015.828	20,989%		0,000%	107.015.828	7,661%
Totale	509.872.970	100,000%	886.991.776	100,000%	1.396.864.746	100,000%

L'esecuzione delle operazioni di Aumento di Capitale comporterebbe, alla data della presente relazione, congiuntamente, una diminuzione della quota di capitale flottante sul mercato del 63,5% rispetto alla quota attuale.

Nel caso in cui Ubilot dovesse esercitare l'Opzione Ubilot, la stessa rappresenterebbe circa l'81,553% del capitale sociale, mentre Believe il 6,512%.

Si evidenzia che, in forza dell'Accordo di Investimento, l'obbligo delle parti di dare corso all'esecuzione degli Aumenti di Capitale, ai sensi dell'Accordo di Investimento, è sospensivamente condizionato, ai sensi dell'articolo 1353 del Codice Civile, all'avveramento (ovvero la rinuncia) di tutte le condizioni sospensive entro il 31 dicembre 2023 tra le quali il fatto che la valutazione della Newco in esecuzione dell'aumento di capitale, come risultante da perizia predisposta da un esperto indipendente nominato ai sensi dell'articolo 2343 del Codice Civile, consenta a Ubilot di acquisire la titolarità della maggioranza del capitale della Società.

A data odierna la condizione sospensiva di cui sopra risulterebbe avverata al momento o potrà essere rinunciata qualora il prezzo di emissione delle azioni, non determinabile ad oggi, non consenta di raggiungere la titolarità della maggioranza del capitale della Società.

Qualora, per qualsivoglia motivo, tale condizione sospensiva non avesse dovuto avverarsi ovvero essere rinunciata, secondo quanto previsto dall'Accordo di Investimento, l'Accordo di Investimento avrebbe dovuto intendersi definitivamente ed automaticamente risolto e privo di efficacia, con conseguenti effetti pregiudizievoli per le prospettive dell'attività di Gequity.

Alla data della presente relazione non risulta che siano stati stipulati in alcuna forma patti parasociali che abbiano ad oggetto le azioni della Società.

Si evidenzia che l'Accordo di Investimento contiene pattuizioni parasociali relative alla governance dell'Emittente, già oggetto di informativa al mercato.

L'esecuzione dell'operazione di cui al Prestito Obbligazionario Convertibile, che verrebbe sottoscritto con un investitore istituzionale, potrebbe comportare un ulteriore effetto diluitivo (rispetto a quello degli Aumenti di Capitale), ad oggi, non quantificabile, sulle partecipazioni possedute dagli attuali azionisti della Società, che dipenderà in particolare dalla conversione delle Obbligazioni e quindi dalla quota di capitale della Società effettivamente sottoscritta dall'investitore a esito della conversione delle Obbligazioni emesse, nonché dal relativo prezzo di sottoscrizione.

G - PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE

L'emissione del Prestito Obbligazionario *cum warrant*, gli aumenti di capitale a servizio dell'eventuale conversione delle Obbligazioni in azioni ordinarie della Società e dell'esercizio dei Warrant costituiscono un'operazione unitaria volta a dotare la Società di uno strumento di provvista idoneo a reperire, in tempi brevi e a costi contenuti, risorse dal mercato dei capitali non bancari.

L'emissione del Prestito Obbligazionario convertibile è finalizzata a supportare il capitale circolante netto e a consentire il soddisfacimento delle obbligazioni commerciali correnti, nonché a garantire il perseguimento degli obiettivi aziendali del nuovo assetto di Gruppo che sarà delineato post aumento di capitale oggetto di delibera da parte dell'Assemblea convocata per il giorno 30 novembre 2023.

Quanto sopra descritto richiede di deliberare, a cura del Consiglio di Amministrazione, a ciò delegato, un aumento di capitale a servizio del Prestito Obbligazionario, con esclusione del diritto di opzione, nonché un aumento di capitale a servizio dei Warrant.

Il Consiglio di Amministrazione ritiene che tale complessiva operazione sia conforme all'interesse della Società per le seguenti ragioni: a) l'operazione di emissione di un prestito obbligazionario convertibile riservato a un investitore istituzionale di elevato standing fornisce la possibilità alla Società di attingere, con uno strumento rapido di ammontare sicuro, alle risorse necessarie a riequilibrare la situazione finanziaria del Gruppo, nonché supportare gli investimenti previsti nel proprio piano industriale, attraverso un'operazione di rafforzamento patrimoniale; b) gli strumenti finanziari proposti presentano caratteristiche che, in linea generale, riscontrano - nell'attuale contesto di mercato nonché in quello vigente al momento del collocamento degli stessi - particolare favore da parte degli investitori qualificati. Tali caratteristiche rendono questa tipologia di strumenti finanziari un efficace mezzo di reperimento di risorse finanziarie non bancarie a condizioni convenienti, che ben si adatta alle attuali necessità della Società; c) l'emissione di un Prestito Obbligazionario convertibile, non comportando un rimborso a scadenza per effetto della conversione, stabilizza l'acquisizione delle risorse reperite tramite il Prestito Obbligazionario medesimo; d) il Consiglio di Amministrazione ritiene che l'emissione di obbligazioni convertibili *cum warrant* sia uno strumento idoneo e con certezze di incasso delle risorse utili per migliorare e rafforzare la struttura patrimoniale (in quanto impone la conversione del Prestito Obbligazionario entro un certo periodo dalla data del tiraggio) e finanziaria della Società; e) lo strumento rileva aspetti a tutela della Società stessa in quanto (i) in capo alla Società non sussiste alcun obbligo di effettuare emissione di Obbligazioni, ma l'Investitore è obbligato a sottoscrivere le Obbligazioni qualora l'Emittente ne faccia richiesta secondo i limiti e nei termini previsto dal Contratto; (ii) il diritto di effettuare le richieste di sottoscrizione spetta esclusivamente alla Società e l'Investitore non potrà procedere di sua iniziativa alla sottoscrizione, in tutto o in parte, delle Obbligazioni. Questi aspetti lasciano quindi alla Società il pieno diritto e l'autonomia decisionale rispetto alla tempistica e alla misura della richiesta di sottoscrizione dell'Aumento di Capitale; f) l'Operazione è funzionale al possibile riequilibrio finanziario della Società, nonché del Gruppo, e nello specifico è finalizzata a: (i) supportare il capitale circolante del Gruppo; (ii) rafforzare la struttura finanziaria del Gruppo nel breve/medio periodo e (iii) ottenere maggiore flessibilità finanziaria, anche in tempi brevissimi; g) l'esclusione del diritto di opzione, inoltre, favorisce il buon esito dell'operazione in tempi brevi, escludendo la procedura di offerta al pubblico delle Obbligazioni, la quale richiederebbe adempimenti societari più onerosi, tempi di esecuzione più lunghi

e maggiori costi; h) la raccolta di capitale derivante dall'emissione delle Obbligazioni convertibili *cum warrant*, laddove attivata da parte della Società, potrebbe dotare Gequity di ulteriori risorse patrimoniali e finanziarie che saranno impiegate per il riequilibrio finanziario del Gruppo. Si precisa pertanto che le risorse raccolte con l'operazione non saranno destinate alla riduzione dell'indebitamento finanziario.

Per tutte le ragioni sopra esposte, il Consiglio di Amministrazione ritiene che l'emissione delle Obbligazioni riservate all'Investitore e la connessa operazione sui Warrant sia nell'interesse sociale.

Si precisa che la sottoscrizione di un prestito obbligazionario convertibile è una misura necessaria per operare nel presupposto della continuità aziendale laddove non fosse perfezionata la cessione del segmento "education".

Per quanto sopra il Consiglio di Amministrazione di Gequity, in data 27 novembre 2023, ha provveduto a conferire i poteri al Presidente per una prossima convocazione di un'Assemblea Straordinaria chiamata a deliberare il conferimento della delega al Consiglio di Amministrazione:

- per l'emissione, ai sensi dell'art. 2420-ter cod. civ., di uno o più prestiti obbligazionari convertibili in azioni Gequity *cum warrant* di importo complessivo pari a massimi Euro 10.000.000,00, da emettere in una o più tranches, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., in quanto destinati ad un investitore professionale estero, e per il connesso aumento di capitale sociale ai sensi dell'art. 2420-bis, comma 2, cod. civ., in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., per un importo massimo pari a Euro 10.000.000,00 a servizio della conversione del prestito obbligazionario convertibile;
- per l'emissione di Warrant da assegnare gratuitamente ai sottoscrittori delle obbligazioni convertibili e per il connesso aumento del capitale sociale, ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., in via scindibile e a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., a servizio dell'esercizio dei predetti Warrant per un importo massimo pari a Euro 5.000.000,00.

L'oggetto della delega al Consiglio di Amministrazione è più ampio rispetto all'avvenuta delibera di sottoscrivere un accordo con ABO al fine di consentire alla Società di poter beneficiare, anche successivamente, qualora si manifesti la necessità, di ulteriori risorse finanziarie.

Si evidenzia che non sussiste alcun collegamento funzionale tra l'Accordo di Investimento e l'emissione del prestito obbligazionario convertibile.

H - GENERAZIONE DEI RICAVI DELLA NEWCO

L'Accordo di Investimento prevede ancora che, prima della data di esecuzione dello stesso, Ubilot conferisca in una società di capitali di nuova costituzione ("Newco"), interamente posseduta dalla stessa, il proprio Ramo di Azienda costituito da (i) il complesso dell'articolazione funzionalmente autonoma (ivi incluso il personale dipendente) relativo

all'attività di sviluppo e commercializzazione di piattaforme multilevel e-commerce, utility e gaming e (ii) talune piattaforme multilevel e-commerce, utility e gaming che, per il tramite di sistemi di intelligenza artificiale, consentono, tra le altre cose, a determinati totem interattivi il riconoscimento facciale dei soggetti nelle loro prossimità.

Quanto sopra è già avvenuto alla data della presente nota informativa.

Il Consiglio di Amministrazione, nel determinare i termini del conferimento della partecipazione nella Newco, successiva al conferimento a quest'ultima del Ramo di Azienda, ha adottato le procedure di legge e ha compiuto le valutazioni necessarie volte a tutelare l'interesse degli azionisti a fronte dell'esclusione del loro diritto di opzione, nonché l'integrità del capitale sociale di Gequity S.p.A..

Sono stati, pertanto, identificati i criteri di determinazione del valore economico del capitale, sia del Ramo di Azienda, e quindi della Newco, di cui il Ramo d'Azienda è l'unico asset, sia di Gequity S.p.A., generalmente applicati in operazioni di analoga natura.

In particolare, il valore del Ramo di Azienda è stato determinato dal Dott. Bruno Piperno (l'“Esperto” o “Dott. Piperno”), nominato ai sensi dell'art. 2465 codice civile.

La relazione dell'Esperto specifica i requisiti di professionalità (a mezzo delle varie iscrizioni agli albi di legge) e indipendenza dell'Esperto medesimo, da considerarsi adeguati rispetto a quanto previsto anche dall'articolo 2343 ter del codice civile e attesta che il valore del Ramo di Azienda, alla data di riferimento del 30 giugno 2023, è stimato, ai sensi dell'art. 2465 codice civile, in Euro 15,7 milioni. La relazione dell'Esperto è a disposizione del pubblico ai sensi e con le modalità di cui alle disposizioni vigenti.

Parimenti il Dott. Piperno, ai sensi dell'art 2343-ter, comma 2, lettera b) del codice civile, ha determinato in Euro 15,7 milioni il valore della costituenda Newco cui sarà conferito, come unico asset, il Ramo d'Azienda valutato secondo quanto richiamato in precedenza dallo stesso Esperto ai sensi dell'art 2465 codice civile.

Il Consiglio di Amministrazione di Gequity, tenuto conto del fatto che l'attività conferita si può ancora qualificare come “start-up”, considerato il carattere predominante della componente immateriale sulla conformazione del valore, ha ritenuto prudentiale tenere conto dei risultati emergenti dalle “*sensitivity analysis*” che esprimono scenari economico-finanziari più prudenti a fronte del rischio di esecuzione del piano utilizzato dal perito per la valutazione massima.

Tenuto conto di quanto precede, il valore della Newco è stato definito in Euro 11,5 milioni essendo la Newco titolare di un solo asset, rappresentato dal citato ramo d'azienda.

La valutazione, condotta secondo il metodo dei flussi di cassa attualizzati (Discounted Cash Flow), si basa sul principio che il valore del capitale economico di un'impresa sia pari alla sommatoria dei futuri flussi di cassa attualizzati che questa è in grado di produrre.

Tale metodo è stato applicato utilizzando il cosiddetto approccio dell'Unlevered Discounted Cash Flow che si basa sull'attualizzazione dei flussi di cassa generati dalla gestione operativa al netto delle imposte di una società in un determinato orizzonte temporale, nonché, ove applicabile alla società oggetto di valutazione, nel caso di specie la Newco cui sarà conferito il Ramo d'Azienda, del valore residuale della società stessa al termine del periodo di previsione esplicita dei flussi di cassa (c.d. terminal value/valore residuo).

Per quanto sopra esposto, come confermato anche dall'Esperto, un differimento temporale dell'inizio dell'attività (dal quarto trimestre 2023 al secondo trimestre 2024), fermo restando tutti gli altri parametri, non comporta alcuna variazione della valutazione.